



STUDIO NOTARILE ASSOCIATO
 BUSANI - QUAGGIA
 RIDELLA - MANNELLA - CAMPANILE
 UBOLDI - RICCI - PERTOLDI
Providing Best Solutions
in a framework of Legal Certainty
 20123 MILANO, VIA S. MARIA FULCORINA N. 2
 T. +39 02 36.53.75.85 - F. +39 02 36.53.75.86
 20900 - MONZA, VIA ITALIA N. 28
 T. +39 039 916.64.42
 22074 - LOMAZZO (CO) - VIA DELLA PACE N. 1
 T. +39 02 96.77.84.52
 26900 LODI - VIA CALLISTO PIAZZA N. 14
 T. +39 0371 193.20.70
 www.notaio-busani.it - info@notaio-busani.it

Repertorio n. 267.468

Raccolta n. 74.437

-----Verbale di Assemblea della-----
 -----"Associazione MEDICINEMA ITALIA ONLUS"-----
 -----REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno duemilaventidue. Il giorno di giovedì diciassette del mese di marzo-----
 -----(17 marzo 2022)-----

-----in Milano (MI), via S. Maria Fulcorina n. 2,-----

io sottoscritto, dottor Luciano Quaggia, notaio in Milano, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Milano, essendo stato incaricato dal Comitato Esecutivo della:-----

-----"MEDICINEMA ITALIA ONLUS Associazione di Promozione Sociale APS",-----

con sede in Milano (MI), Via G. Aselli n. 5, codice fiscale 97659150151, iscritta, ai sensi dell'articolo 10 del Dlgs 460/1997 presso l'Anagrafe Onlus presso il Ministero delle Finanze - Direzione Generale delle Entrate in data 20 dicembre 2013 con prot. n. 2013/132994, (d'ora innanzi, l'"Associazione" oppure " MEDICINEMA ITALIA"),-----

di redigere il verbale (di seguito, il "Verbale") dell'assemblea (di seguito, la "Assemblea") degli associati dell'Associazione, riunitasi in questo giorno 17 (diciassette) marzo 2022 (duemilaventidue), alle ore sedici e minuti trenta-----

-----attesto-----

che l'Assemblea si è svolta (con tutti i Partecipanti, come oltre definiti, intervenuti mediante strumenti di telecomunicazione, ai sensi dell'art. 106, d.l. 18/2020) secondo la verbalizzazione qui di seguito riportata, da me notaio eseguita sia durante l'Assemblea stessa, sia posteriormente alla sua chiusura.-----

L'anno duemilaventidue. Il giorno di giovedì diciassette del mese di marzo-----
 -----(17 marzo 2022)-----

-----in Milano (MI), via S. Maria Fulcorina n. 2,-----

-----a richiesta del Comitato Esecutivo della:-----

-----"MEDICINEMA ITALIA ONLUS Associazione di Promozione Sociale APS",-----

con sede in Milano (MI), Via G. Aselli n. 5, codice fiscale 97659150151, iscritta, ai sensi dell'articolo 10 del Dlgs 460/1997 presso l'Anagrafe Onlus presso il Ministero delle Finanze - Direzione Generale delle Entrate in data 20 dicembre 2013 con prot. n. 2013/132994, (d'ora innanzi, l'"Associazione" oppure " MEDICINEMA ITALIA"),-----

io sottoscritto, dottor Luciano Quaggia, notaio in Milano, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Milano, assisto, redigendone verbale (d'ora innanzi, il "Verbale"), all'Assemblea (d'ora innanzi, l'"Assemblea") degli associati dell'Associazione riunitasi, in forma totalitaria, con tutti i Partecipanti intervenuti mediante strumenti di telecomunicazione, ai sensi dell'art. 106, D.L. 18/2020, per discutere e deliberare sul seguente-----

-----ordine del giorno:-----

1) Adozione del nuovo testo di Statuto sociale, aggiornato a quanto disposto dal D.Lgs. del 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni;-----

2) deliberazioni inerenti e conseguenti.-----

Dichiara di assumere la presidenza dell'Assemblea, a norma dell'articolo 9 del vigente statuto della Società (di seguito, lo "Statuto"), un partecipante all'Assemblea che dichiara di essere la signora:-----

SALVI FULVIA, nata a Milano (MI) il giorno 27 ottobre 1956, domiciliata per la carica presso la sede dell'Associazione (d'ora innanzi, il "Presidente"), Presidente del Comitato Esecutivo dell'Associazione;-----

Registrazione
 Agenzia delle Entrate
 di MILANO DP1
 in data 24 marzo 2022
 al n. 23458
 serie 1T
 € 245,00



la quale dichiara, e mi chiede di dar atto nel Verbale, che:-----

a) l'Assemblea è stata convocata, ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto, con comunicazione telematica inviata a tutti gli aventi diritto, con le modalità previste dal vigente Statuto, in data 10 marzo 2022;-----

b) partecipano all'Assemblea mediante strumenti di telecomunicazione (di seguito, i "Partecipanti"):-----

b.1. quanto al Comitato Esecutivo: oltre ad esso Presidente, gli altri membri signori: Francesco Invernizzi, nato a Milano (MI), il giorno 10 aprile 1947, Francesco Santelli, nato a Milano (MI), il giorno 18 marzo 1974, e Enrico Zampedri, nato a Brescia (BS), il giorno 6 luglio 1966, tutti domiciliati presso la sede dell'Associazione;-----

c) quanto ai soggetti titolari del diritto di voto: numero 5 (cinque) titolari del diritto di voto signori:-----

* Salvi Fulvia, nata a Milano (MI) il giorno 27 ottobre 1956, domiciliata a Zelo Buon Persico (LO), piazza Rinascimento n. 19, codice fiscale SLV FLV 56R67 F205G;-----

* Invernizzi Francesco, nato a Milano (MI), il giorno 10 aprile 1947, domiciliato a Zelo Buon Persico (LO), piazza Rinascimento n. 19, codice fiscale NVR FNC 47D10 F205U;-----

* Santelli Francesco, nato a Milano (MI), il giorno 18 marzo 1974, domiciliato a Milano (MI), via Tortona n. 76, codice fiscale SNT FNC 74C18 F205F;-----

* Zampedri Enrico, nato a Brescia (BS), il giorno 6 luglio 1966, domiciliato a Brescia (BS), corsia del Gambero n. 1, codice fiscale ZMP NCG 66LDG B157V;-----

* Corghi Daniele Alessandro, nato a Milano (MI), il giorno 17 giugno 1975, domiciliato a Milano (MI), corso XXII Marzo n. 30, codice fiscale CRG DLL 74H17 F205E;-----

(ha giustificato la sua assenza l'altro associato signor Pagano Fortunato, nato a Milano (MI), il giorno 2 marzo 1976, domiciliato a Milano (MI), via Garofalo n. 73, codice fiscale PGN FTN 76C02 F205N)-----

portatori di numero 5 (cinque) voti (legittimati ad intervenire all'Assemblea ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto), su complessivi numero 6 (sei) voti esprimibili dagli associati aventi diritto di voto.-----

d) tutti coloro che partecipano all'Assemblea mediante strumenti di telecomunicazione sono stati identificati e sono in grado di poter liberamente interagire in Assemblea e di scambiarsi eventuale documentazione, ai sensi del vigente Statuto.-----

e) i Partecipanti all'Assemblea dichiarano di essere debitamente informati sugli argomenti all'Ordine del Giorno; gli Associati dichiarano di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con le deliberazioni all'Ordine del Giorno.-----

Il Presidente dichiara, pertanto, che l'Assemblea (risultando raggiunto il numero di presenze prescritto dall'articolo 11 dello Statuto), è validamente costituita ed atta a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, di cui inizia la trattazione, dopo aver ottenuto dall'Assemblea conferma della regolarità della costituzione dell'organo assembleare e dell'incarico al notaio verbalizzante.-----

Il Presidente espone all'Assemblea le ragioni per le quali si rende opportuno per l'Associazione adottare un nuovo testo di statuto (che si allega al Verbale con la lettera "A"; d'ora innanzi, il "Nuovo Statuto"), al fine di adeguare le clausole statutarie alla normativa in materia di "Codice del Terzo Settore", di cui al Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (d'ora innanzi, il "D. Lgs. 117/2017"), in modo da ottenere l'iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (d'ora innanzi, anche, il "RUNTS") (di cui all'articolo 11 del D. Lgs. 117/2017), con conseguente acquisizione della personalità giuridica da parte dell'Associazione (ai sensi dell'articolo 22 del D. Lgs. 117/2017).-----

Il Presidente precisa che le clausole di detto nuovo testo di statuto sono state preventivamente concordate tra gli Associati, in vista dell'Assemblea, e illustra i passaggi salienti dell'adottando nuovo testo di statuto, che riporta, in particolare:-----

- la nuova normativa in tema di denominazione associativa, precisandosi che l'attuale denominazione ("Associazione Medicinema Italia Onlus") evolverà, dalla data di iscrizione dell'Associazione al RUNTS, in "Associazione Medicinema Italia - Ente del Terzo Settore";-----
- la riformulazione dell'oggetto associativo;-----
- la modifica delle norme in tema di procedura di ammissione degli Associati;-----
- la modifica delle norme in tema di Assemblea degli Associati, del Consiglio Direttivo e di Organo di Controllo e Revisione Legale;-----
- l'istituzione di un Fondo di Dotazione (compreso nel patrimonio dell'Associazione) di valore, espresso nel bilancio d'esercizio, pari o superiore a euro 15.000 (quindicimila) (d'ora innanzi, il "Fondo di Dotazione");-----

dando atto che nel Nuovo Statuto rimangono, comunque, invariate le attuali previsioni in tema di sede dell'Associazione (fissata in Milano), durata dell'Associazione (indeterminata) e data di chiusura degli esercizi associativi (fissata al 31 - trentuno - dicembre di ogni anno).-----

Il Presidente attesta, quindi, che, MEDICINEMA ITALIA (ai fini dell'ottenimento del riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione, ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. 117/2017) ha provveduto a costituire contabilmente, nell'ambito del suo patrimonio netto, il Fondo di Dotazione pari a euro 15.000 (quindicimila) (destinato a essere mantenuto in detta consistenza minima per tutta la durata dell'Associazione), -----

A tal fine il Presidente attesta che la Associazione è intestataria del conto corrente in essere presso la banca Unicredit S.p.A. Agenzia di Milano Meda, piazza Meda n. 1, Codice IBAN: IT 71 G 02008 01760 000102932891, il cui saldo, alla data del 15 marzo 2022 risulta essere pari a euro 31.788,22 (trentunomila settecentoottantotto virgola ventidue) come risulta dall'estratto conto elaborato dal predetto istituto di credito, che si allega al Verbale con lettera "B". Al riguardo, il Presidente, propone, pertanto, che il Comitato Esecutivo (ai fini del conseguimento del requisito patrimoniale di cui all'articolo 22, comma 4, D.Lgs. 117/2017) destini l'importo di euro 15.000 (quindicimila) (prelevandolo dalla liquidità in essere presso il suddetto conto corrente) per l'istituzione del Fondo di Dotazione; precisandosi che il Fondo di Dotazione dovrà essere mantenuto nella consistenza minima di euro 15.000 (quindicimila) per tutta la durata della Associazione, ai sensi dell'articolo 25 (venticinque) del Nuovo Statuto.-----

Il Presidente dichiara con ciò terminata l'esposizione degli argomenti all'Ordine del Giorno e apre quindi la discussione.-----

Rilevando che nessuno domanda di verbalizzare alcunché, il Presidente dichiara chiusa la discussione circa gli argomenti all'Ordine del Giorno e dispone che si passi alla fase deliberativa dell'Assemblea.-----

Il Presidente dell'Assemblea pone quindi ai voti, punto per punto, la seguente-----

-----"Proposta di Deliberazione:-----

L'Assemblea dell'"Associazione MEDICINEMA ITALIA ONLUS", udite la relazione e le proposte di deliberazione,-----

-----delibera:-----

1) di adottare il Nuovo Statuto (come sopra allegato al Verbale con la lettera "A"), composto da clausole conformi alla normativa in materia di "Codice del Terzo Settore", di cui al D. Lgs. 117/2017, e che riporta, in particolare:-----

- la nuova normativa in tema di denominazione associativa, precisandosi che l'attuale denominazione ("Associazione Medicinema Italia Onlus") evolverà, dalla data di iscrizione dell'Associa-



zione al RUNTS, in "Associazione Medicinema Italia - Ente del Terzo Settore";-----
- la riformulazione dell'oggetto associativo;-----
- la modifica delle norme in tema di procedura di ammissione degli Associati;-----
- la modifica delle norme in tema di Assemblea degli Associati, del Consiglio Direttivo e di Organo di Controllo e Revisione Legale;-----
- l'istituzione del Fondo di Dotazione (compreso nel patrimonio dell'Associazione) di valore, espresso nel bilancio d'esercizio, pari o superiore a euro 15.000 (quindicimila) (ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. 117/2017);-----
dando atto che nel Nuovo Statuto rimangono, comunque, invariate le attuali previsioni statutarie in tema di sede dell'Associazione (fissata in Milano), durata dell'Associazione (indeterminata) e data di chiusura degli esercizi associativi (fissata al 31 - trentuno - dicembre di ogni anno);-----
2) di approvare la richiesta di riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione (ai sensi dell'articolo 22 del D. Lgs. 117/2017), a mezzo dell'iscrizione dell'Associazione stessa nel RUNTS (di cui all'articolo 11 del D. Lgs. 117/2017);-----
3) di destinare (ai fini del conseguimento del requisito patrimoniale di cui all'articolo 22, comma 4, D.Lgs. 117/2017), l'importo di euro 15.000 (quindicimila) (prelevandolo dalla liquidità in essere presso il conto corrente intestato alla Associazione, di cui all'IBAN: IT 71 G 02008 01760 000102932891) all'istituzione del Fondo di Dotazione; precisandosi che il Fondo di Dotazione dovrà essere mantenuto nella consistenza minima di euro 15.000 (quindicimila) per tutta la durata della Fondazione, ai sensi dell'articolo 25 (venticinque) del Nuovo Statuto;-----
4) di dare mandato al Presidente dell'Associazione di portare ad esecuzione quanto deliberato, e, in particolare, di procedere alle conseguenti formalità presso il RUNTS e presso qualsiasi altro Ente o Ufficio si renda necessario od opportuno adire al fine dell'ottenimento del riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione, elaborando ogni documento e svolgendo qualsiasi attività si rendesse necessaria, utile od opportuna, con il potere anche di apportare al Verbale e al Nuovo Statuto ogni modificazione si renda necessaria, in quanto richiesta da competenti Autorità o perché occorrente (senza alterare la sostanza delle deliberazioni adottate dal Comitato Esecutivo) a fronte del rilevamento di imperfezioni (errori, omissioni, imprecisioni) occorse nell'attività di verbalizzazione."-----

-----La predetta Proposta di Deliberazione,-----
viene quindi, dal Presidente, messa ai voti, capo dopo capo e, dopo prova e controprova, viene proclamata dal Presidente stesso approvata all'unanimità punto per punto e, infine, nel suo complesso; e null'altro essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore

-----= = -----
Si omette la lettura della documentazione allegata al Verbale, per dispensa avutane dalla componente.-----

-----= = -----
Si applica al presente atto l'esenzione da imposizione di cui all'art. 82, comma 3, d.lgs. 117/2017.-----

-----E richiesto
io notaio ho ricevuto questo Verbale che viene sottoscritto da me notaio, alle ore diciassette e minuti quindici circa.-----

Scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia e da me personalmente completato su due fogli per sette intere pagine e sin qui di questa ottava.-----

Firmato Luciano Quaggia-----

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"MEDICINEMA ITALIA"

Articolo 1) Costituzione, denominazione e normativa applicabile

1.1. Ai sensi del d. lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") è costituita l'associazione denominata "MEDICINEMA ITALIA - Ente del Terzo Settore" (senza vincoli grafici) (d'ora innanzi, la "Associazione"). Ove il contesto lo richieda, la denominazione può anche essere utilizzata traducendola in lingue diverse dalla lingua italiana.

1.2. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria.

1.3. Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione e all'attività dell'Associazione.

1.4. L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2) Sede

2.1. L'Associazione ha sede in Milano in via G. Aselli,5



Articolo 3 – Finalità

1. L'Associazione svolge attività con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza scopo di lucro, a favore dei propri associati o di terzi.

2. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato ai criteri di pubblicità degli atti e dei registri, democraticità, uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura. Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono accedervi purché siano rispettati i requisiti stabiliti dal presente statuto.

3. L'Associazione in particolare ha per oggetto prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni e ricerca scientifica di particolare interesse sociale e in particolare:

- a) realizzazione di spazi di cineterapia nelle strutture ospedaliere e di cura italiane per lo svolgimento di programmi di sostegno psicologico e riabilitativo per pazienti e loro familiari;
- b) gestione e sviluppo di attività di sollievo e di cineterapia in luoghi preposti alla cura della persona (centri di cura cittadini) a livello nazionale, con progetti e servizi erogabili specifici e configurati ai reali bisogni della persona e della comunità, misurando scientificamente i benefici prodotti e gli impatti sociali raggiunti;
- c) sviluppo di progetti di ricerca scientifica sulla cineterapia e le arti visive svolti direttamente o affidati ad università, enti di ricerca e fondazioni al fine del raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione di riconoscimento e accreditamento come programma di supporto psicologico e riabilitativo in ambito socio-sanitario nazionale e come attività di welfare al fine di ampliare l'offerta delle prestazioni di cineterapia ed artistiche connesse, quali interventi di medicina complementare e di sostegno e soccorso psicologico alla persona. Tale attività sarà a beneficio delle persone svantaggiate e fragili, dei pazienti ricoverati, dei familiari di persone ospedalizzate e/o nei percorsi di cura di soggetti con problemi psicologici, neurologici e comportamentali;
- d) elaborazione ed attuazione, direttamente o in collaborazione con altri enti, di programmi di formazione e di educazione socio-sanitaria finalizzati ai temi del rischio; relazione esterna verso il paziente ed interna col team di reparto, in linea coi protocolli di umanizzazione dell'ospedale;
- e) promozione di attività di divulgazione della cineterapia e delle arti attraverso la realizzazione di convegni e congressi ed eventi di sensibilizzazione sul tema oggetto della missione dell'Associazione;
- f) realizzazione e gestione di programmi di formazione con cineterapia ed arte in ambito socio-sanitario al fine di innovare i protocolli di umanizzazione ospedalieri e migliorare la relazione operativa interna;
- g) realizzazione e gestione di programmi di formazione extra-scolastica e scolastica con modelli e laboratori di attività finalizzati alla prevenzione della dispersione scolastica, al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- h) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- i) attivazione di programmi di partnership finalizzati al sostegno e al raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione di

diffusione della cineterapia come intervento sociale e socio-sanitario.

4. L'Associazione può altresì realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi diversità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 7 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

5. L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati e da terzi per il perseguimento dei fini istituzionali e in conformità con quanto previsto agli artt. 17, 18 e 36 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

6. L'Associazione può, inoltre, se necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati in conformità con quanto previsto all'art. 36 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Articolo 4 - Attività diverse e strumentali

1. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 2, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017. La loro individuazione spetta al Comitato Esecutivo.

Articolo 5 - Durata

5.1. L'Associazione ha durata indeterminata.



Articolo 6 - Associati

1. Sono ammessi nell'associazione tutte le persone fisiche, gli enti e le persone giuridiche senza scopo di lucro, questi ultimi nei limiti di cui all'art. 35 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, che ne condividano gli scopi, che si impegnino a realizzarli e che accettano il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. L'ingresso ed il mantenimento della qualifica di associato sono subordinati al pagamento della quota associativa annuale, il cui importo e i relativi termini per il versamento sono approvati dal Comitato Esecutivo. La quota associativa non può in ogni caso mai essere restituita, è intrasmissibile e non rivalutabile.

2. Chi intende essere ammesso come associato dovrà farne richiesta al Comitato Esecutivo, specificando le proprie generalità, impegnandosi a versare la quota associativa ed indicando le proprie esperienze pregresse. La richiesta si intende

accettata nel caso in cui il Comitato Esecutivo, entro sessanta giorni dalla richiesta stessa, non emetta e motivi la deliberazione di rigetto e la comunichi per iscritto all'interessato. Chi ha proposto la richiesta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

3. Gli associati si dividono in tre categorie:

- fondatori: coloro che hanno costituito l'Associazione;
- ordinari: coloro che presentano la richiesta di essere ammessi come associati, versano la quota associativa annualmente;
- sostenitori: coloro che liberamente sostengono l'Associazione, nei suoi fini istituzionali senza formale richiesta di ammissione; versano la quota associativa annualmente, anche in forma liberale

Articolo 7 - Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e, in particolare:

- hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- hanno diritto di essere informati sulle attività ed iniziative dell'Associazione;
- hanno diritto di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- hanno diritto di esaminare i libri sociali formulandone richiesta scritta al Comitato Esecutivo.

2. Gli associati sono tenuti a versare nei termini la quota associativa e all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti e delle delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Articolo 8 - Recesso ed esclusione degli associati

1. La qualità di associato si perde:

- a) per decesso;
- b) per recesso volontario;
- c) per esclusione.

2. L'esercizio del diritto di recesso volontario non comporta alcun onere per l'associato e deve essere comunicato da quest'ultimo per iscritto al Comitato Esecutivo che lo annota nel libro degli associati. L'esercizio del diritto di recesso ha

effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatto almeno un mese prima.


3. Perdono la qualità di associato per esclusione, con delibera del Comitato Esecutivo, coloro che: si rendono morosi nel pagamento della quota associativa, si rendono colpevoli di comportamenti scorretti e contrastanti con gli scopi dell'Associazione, non ottemperino alle disposizioni dello statuto, degli eventuali regolamenti e delle delibere adottate dagli organi dell'Associazione. La delibera di esclusione deve essere comunicata all'associato destinatario mediante lettera raccomandata e deve essere motivata. L'associato interessato dal provvedimento può, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, chiedere la convocazione dell'Assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

4. Gli associati che hanno esercitato il diritto di recesso o che sono stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono ripetere le quote associative versate né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 9 - Organi dell'Associazione

9.1 Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea degli associati;
- Comitato Esecutivo;
- Presidente;
- Organo di controllo (nei casi indicati al successivo art. 22);
- Comitato Tecnico-Scientifico (se nominato ai sensi del successivo art. 23).



Articolo 10 – Assemblea degli associati

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione in cui ciascun associato che risulta iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi ha un voto.

2. Ove si adotti il metodo della deliberazione assembleare, l'Assemblea è convocata dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente se nominato, o, in assenza di entrambi, da un membro del Comitato Esecutivo, presso la sede sociale o altrove, mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e dove si svolgono le attività dell'Associazione nonché mediante invio a mezzo e-mail spedita agli associati, ai membri del Comitato Esecutivo e all'Organo di Controllo, se no-

minato, almeno dieci giorni prima dell'adunanza. L'avviso deve contenere il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'Assemblea è inoltre convocata quando ne fa richiesta motivata almeno un decimo degli associati o quando il Comitato Esecutivo lo ritiene necessario.

3. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare al massimo un altro associato.

Articolo 11- Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea in forma ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio, ivi incluso l'eventuale bilancio preventivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza nonché ogni qualvolta il Comitato Esecutivo o almeno undecimo degli associati lo reputi necessario.

2. L'assemblea degli associati in forma straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza

Articolo 12 - Quorum

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente almeno la metà degli associati e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in seconda convocazione, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, in proprio o in delega. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i membri del Comitato Esecutivo non hanno voto.

4. L'assemblea straordinaria chiamata a deliberare su modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto è regolarmente costi-

tuita con la presenza di almeno due terzi degli associati e la deliberazione è presa a maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria chiamata a deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 13 – Svolgimento dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, da chi ne fa le veci ovvero da altra persona all'uopo designata dal Comitato Esecutivo o, in mancanza, eletta dall'Assemblea stessa.

2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento e accertare i risultati delle votazioni.

3. L'Assemblea nomina un Segretario che può anche non essere associato.

Nei casi di legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, questi designa un notaio che redige il verbale dell'Assemblea; in tali casi non occorre la nomina di un Segretario.

4. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da un verbale redatto e sottoscritto nei modi di legge e tutti gli associati hanno diritto di consultare il verbale.



Articolo 14 – Svolgimento dell'Assemblea con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione

1. L'Assemblea può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, collegati mediante mezzi di telecomunicazione in videoconferenza o audioconferenza a cura dell'Associazione, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento degli associati. In particolare per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con mezzi di telecomunicazione occorre che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

2. Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente dell'Assemblea ed il soggetto verbalizzante.

3. Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con una sede distaccata, l'Assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata per una data successiva.

Qualora, per motivi tecnici, si interrompa il collegamento con una sede distaccata, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte.

Articolo 15- Decisione dell'Assemblea mediante consenso espresso per iscritto

1. Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso degli associati espresso per iscritto, il Comitato Esecutivo predisporre l'ordine del giorno deliberativo, lo trasmette all'Organo di Controllo, se nominato, onde consentire allo stesso di formulare le proprie osservazioni, e, unitamente alle eventuali osservazioni dell'Organo di Controllo, se nominato, lo trasmette a tutti gli associati a mezzo email.

2. Gli associati potranno prestare il proprio consenso all'ordine del giorno deliberativo mediante comunicazione a mezzo e-mail. L'ordine del giorno deliberativo si intende approvato dagli associati che trasmettono la comunicazione all'Associazione entro quindici giorni dalla sua ricezione. Il momento in cui si considera assunta la decisione degli associati coincide con il giorno in cui perviene all'Associazione il consenso dell'associato occorrente per il raggiungimento del quorum deliberativo per l'assunzione della decisione.

3. Se si raggiungono tanti consensi che rappresentano la maggioranza richiesta per l'approvazione della decisione, la decisione così assunta deve essere comunicata a mezzo e-mail, entro quindici giorni dalla data di adozione della decisione, a tutti gli associati, ai componenti del Comitato Esecutivo e, all'Organo di Controllo, se nominato, e deve essere trascritta tempestivamente a cura del Comitato Esecutivo nel libro delle decisioni degli associati unitamente a:

a) l'indicazione della data in cui la decisione deve intendersi adottata;

b) le osservazioni dell'Organo di Controllo, se nominato;

c) le generalità degli associati che hanno prestato consenso all'ordine del giorno deliberativo.

4. Le comunicazioni all'Associazione recanti l'espressione della volontà degli associati vanno conservati unitamente al libro delle decisioni degli associati.


Articolo 16- Comitato Esecutivo

1. Il Comitato Esecutivo è composto da un minimo di tre ed un massimo di cinque membri, eletti dall'Assemblea e il cui numero viene stabilito dall'Assemblea. La maggioranza dei membri del Comitato Esecutivo è scelta tra le persone fisiche associate ed iscritte nel relativo libro degli associati da almeno un anno al fine di rendere possibile la piena conoscenza dei meccanismi e delle attività dell'Associazione.

2. I membri del Comitato Esecutivo durano in carica 3 esercizi e sono rieleggibili.

3. I membri del Comitato Esecutivo, entro trenta giorni dalla loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

4. La cessazione dei membri del Comitato Esecutivo per scadenza del termine ha effetto al momento in cui il nuovo comitato esecutivo è stato ricostituito. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, dei membri del Comitato Esecutivo venga meno all'incarico, l'Assemblea provvede alla sostituzione nella adunanza immediatamente successiva oppure il Comitato Esecutivo può provvedere alla sostituzione, salvo ratifica dei soci nell'Assemblea immediatamente successiva. Il sostituito così nominato rimane in carica fino allo scadere dell'intero Comitato Esecutivo. Nel caso in cui venga meno oltre la metà dei membri del Comitato Esecutivo, decade l'intero Comitato Esecutivo.



Articolo 17 – Poteri del Comitato Esecutivo

1. Il Comitato Esecutivo svolge, le attività esecutive relative all'Associazione, è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione – ivi compresi quelli di redigere ed approvare l'eventuale regolamento dell'Associazione, consentire iscrizioni, surroghe, e cancellazioni di ipoteche e privilegi, sia totali che parziali, nonché di fare e cancellare trascrizioni ed annotamenti di qualsiasi specie, anche indipendentemente dal pagamento dei crediti ai quali dette iscrizioni, trascrizioni ed annotamenti si riferiscono – escluso soltanto quanto la legge riserva all'esclusiva competenza dell'Assemblea.

Articolo 18 - Riunioni e delibere del Comitato Esecutivo

1 Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare o quando ne sia fatta

richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.

2. La convocazione è fatta a mezzo posta elettronica da inviare almeno sette giorni prima della riunione. Sono tuttavia valide le riunioni del Comitato Esecutivo, anche se non convocate come sopra, quando siano presenti tutti i suoi membri e l'Organo di Controllo, se nominato.

3. Le riunioni sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, o dal membro del Comitato Esecutivo designato dagli intervenuti. Il Comitato Esecutivo può nominare un Segretario, scelto anche fra estranei, che si occupa della redazione del verbale.

4. Le riunioni del Comitato Esecutivo sono validamente costituite quando vi interviene la maggioranza dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Nel caso di parità di voti, il voto del Presidente sarà determinante ai fini della delibera.

Articolo 19 – Riunioni con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione

1. È ammessa la possibilità che le riunioni del Comitato Esecutivo si tengano mediante mezzi di telecomunicazione in videoconferenza o audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Comitato Esecutivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi, se nominato, il Segretario della riunione.

Articolo 20 - Decisioni adottate sulla base di consenso espresso per iscritto

1. Qualora lo preveda il Presidente e nessuno dei membri del Comitato Esecutivo e dell'Organo di Controllo, se nominato, si opponga, le singole decisioni possono essere adottate sulla base del consenso espresso per iscritto.

2. In tal caso, il Presidente predispose l'ordine del giorno deliberativo, lo trasmette all'Organo di Controllo, se nominato, onde consentire di formulare le proprie eventuali osservazioni e, unitamente alle eventuali osservazioni dell'Organo di Controllo, se nominato, lo trasmette a tutti i membri del Comitato Esecutivo.

3. I membri del Comitato Esecutivo potranno prestare il proprio consenso all'ordine del giorno deliberativo sottoscrivendo il documento e trasmettendolo all'Associazione con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, anche a mezzo e-mail. L'ordine del giorno deliberativo si intende approvato dai membri del Comitato Esecutivo che tra-

smettono il documento sottoscritto all'Associazione entro cinque giorni dalla sua ricezione. Il momento in cui si considera assunta la decisione coincide con il giorno in cui perviene all'Associazione il consenso, validamente espresso, del membro del Comitato Esecutivo occorrente per il raggiungimento del quorum richiesto dal presente statuto per l'assunzione della decisione; quanto sopra sempre che fino a tale momento nessun membro del Comitato Esecutivo e dell'Organo di Controllo, se nominato, si sia opposto alla adozione della decisione sulla base di consenso espresso per iscritto, nel qual caso l'iter del consenso espresso per iscritto deve essere interrotto ed il Presidente provvede a convocare senza indugio la riunione del Comitato Esecutivo. I consensi eventualmente già espressi non vincolano i membri del Comitato Esecutivo nella espressione del voto nella riunione collegiale.

4. Se si raggiungono tanti consensi che rappresentano la maggioranza richiesta per l'approvazione della decisione, la decisione così formata deve essere comunicata a tutti i componenti del Comitato Esecutivo e, se nominato, ai componenti dell'Organo di Controllo, e trascritta tempestivamente a cura del Comitato Esecutivo nel libro delle decisioni del medesimo unitamente a:

- a) l'indicazione della data in cui la decisione deve intendersi formata;
- b) l'indicazione delle generalità dei membri del Comitato Esecutivo aventi diritto al voto;
- c) le osservazioni dell'Organo di Controllo, se nominato;
- d) le generalità dei membri del Comitato Esecutivo che hanno sottoscritto l'ordine del giorno deliberativo.



5. I documenti pervenuti all'Associazione e recanti l'espressione della volontà dei membri del Comitato Esecutivo vanno conservati unitamente al libro delle decisioni del medesimo.

Articolo 21- Presidente

1. Il Comitato Esecutivo, allorquando non vi abbiano provveduto gli associati con propria decisione all'atto della nomina dei membri del Comitato Esecutivo, elegge il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente.
2. Al Presidente spetta la legale rappresentanza e la firma dell'Associazione.
3. Al Presidente è attribuito il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Comitato Esecutivo, il potere di straordinaria amministrazione.
4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente, se nomi-

nato, o, in sua assenza, da un soggetto appositamente delegato.

Articolo 22 – Organo di Controllo e revisione legale dei conti

1. L'Associazione nomina un Sindaco Unico ovvero un Collegio Sindacale (ove previsto), composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, nei casi e nei termini previsti dall'art. 30 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.
2. Il Presidente del Collegio è scelto dagli associati all'atto della nomina.
3. La retribuzione annuale del Sindaco Unico e dei Sindaci effettivi deve essere determinata per decisione degli associati all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.
4. Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche per videoconferenza o teleconferenza con le stesse modalità e formalità stabilite nel presente statuto per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.
5. Il Sindaco Unico o il Collegio Sindacale svolgono i compiti di cui all'art. 30 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.
6. Per quanto qui non disciplinato il Sindaco Unico o il Collegio Sindacale sono funzionanti e hanno i compiti previsti ai sensi di legge.
7. L'Associazione nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale (ove prevista), iscritti negli appositi registri, nei casi e nei termini previsti dall'art. 30 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117. Per quanto qui non disciplinato, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale sono funzionanti e hanno i compiti previsti ai sensi di legge.

Articolo 23 – Comitato Tecnico-Scientifico

1. L'Assemblea può nominare un Comitato Tecnico-Scientifico composto da un minimo di due ad un massimo di cinque membri, anche non associati, il cui numero e la durata della carica viene stabilito con decisione della Assemblea. Se nominato, fanno parte di diritto del Comitato Tecnico-Scientifico gli associati fondatori.
2. I membri del Comitato Tecnico-Scientifico diversi dagli associati fondatori devono avere competenze pubblicamente riconoscibili come utili al perseguimento dell'oggetto sociale.
3. Il Comitato Tecnico-Scientifico ha funzione consultiva del Comitato Esecutivo sulle decisioni che concernono il perseguimento dell'oggetto sociale e, in particolare, sui progetti e sulle attività dell'Associazione utili a tal fine.

Articolo 24 – Volontari

1. È volontario dell'Associazione chi, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune,

mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

3. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.


4. L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo. Al volontario possono essere rimborsate unicamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, dietro presentazione dei giustificativi al Comitato Esecutivo che stabilisce limiti massimi, condizioni, modalità e tempistiche del rimborso. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese forfettari.

5. Per diventare volontario, il richiedente inoltra la richiesta al Comitato Esecutivo. La richiesta si intende accettata nel caso in cui il Comitato Esecutivo, entro trenta giorni dalla richiesta stessa, non emetta e motivi la deliberazione di rigetto e la comunichi per iscritto all'interessato. In tal caso il richiedente può, entro un termine di trenta giorni dalla ricezione dei motivi di rigetto, chiedere che sulla richiesta si pronunci l'Assemblea, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

6. Una volta approvata la richiesta di iscrizione del volontario, quest'ultimo, se svolge la propria attività in modo non occasionale, viene iscritto tempestivamente nell'apposito registro dal Comitato Esecutivo. Con l'iscrizione, il volontario diventa volontario dell'Associazione ed è obbligato a rispettarne lo statuto e i vari regolamenti, che accetta, nonché di fruire di tutti i diritti derivanti da questo statuto e dalla legge. Il Comitato Esecutivo può adottare un regolamento per i volontari, determinandone gli obblighi nonché i diritti.

7. I volontari iscritti nell'apposito registro hanno diritto di partecipare all'Assemblea degli associati, pur senza avere diritto di voto. I medesimi volontari hanno facoltà di effettuare una riunione all'anno a fini consultivi nei confronti del Comitato Esecutivo.

8. Ai sensi dell'articolo 18 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, l'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connes-



se allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. La polizza è identificata dal Comitato Esecutivo. In caso di convenzione con le amministrazioni pubbliche, i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione, ai sensi dell'articolo 18 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

9. Gli associati che esercitano attività di volontariato nell'ambito della loro qualifica da associato restano associati e la loro attività non è disciplinata da questo articolo. Tuttavia, dovranno ugualmente presentare, unitamente o separatamente dalla richiesta di adesione, il modulo per diventare volontario.

Articolo 25 - Patrimonio

1 Il patrimonio iniziale dell'Associazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione dell'Associazione stessa. Nel patrimonio dell'Associazione è compreso un Fondo di Dotazione di valore, espresso nel bilancio d'esercizio, pari o superiore a euro 15.000 (quindicimila).

2. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della sua attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di enti o di istituzioni pubblici e privati, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da attività di raccolta fondi e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali eventi e sottoscrizioni anche a premi;
- i) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di eventi e manifestazioni culturali, assistenziali e ricreative;

l) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'Associazione e ammessa ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

3 Il patrimonio dell'Associazione deve essere utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civile, solidaristiche e di utilità sociale.

4. Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – dall'eventuale patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione, contributi, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e contributi associativi, proventi derivanti dalle attività svolte dall'Associazione, avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento né gli associati possono pretenderne la quota in caso di recesso.

5. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 26 - Bilancio

1. L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio di esercizio è redatto ai sensi degli artt. 13 e 87 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e delle relative norme di attuazione.

3. Il bilancio è predisposto dal Comitato Esecutivo e approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, con facoltà di proroga di ulteriori sessanta giorni in caso di particolari e motivate ragioni.

4. Il bilancio deve essere depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni precedenti l'Assemblea degli associati convocata per la sua approvazione così che possa essere consultato da ogni associato.

5. Il Comitato Esecutivo deve predisporre altresì un bilancio preventivo, con l'indicazione delle previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio successivo, che viene sottoposto all'Assemblea degli associati in occasione dell'approvazione del bilancio.

6. Il bilancio sociale è redatto nei casi e nei modi previsti dall'art. 14 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117. Il bilancio sociale è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli associati nei termini nell'approvazione del bilancio di esercizio.

7. L'Associazione pubblica sul proprio sito internet le informazioni indicate all'art. 14 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 nei casi previsti dal medesimo articolo.

Articolo 27 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione avrà luogo nei casi e secondo le norme di legge.

2. L'Assemblea, con le maggioranze previste dalla legge:

a) nomina uno o più liquidatori;

b) fissa le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza dell'Associazione;

c) stabilisce i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

d) determina i poteri in conformità della legge;

e) fissa gli emolumenti del o dei liquidatori.

3. L'Assemblea può sempre modificare, con le maggioranze e le modalità richieste dalla legge per lo scioglimento, le deliberazioni di cui al capoverso precedente.

4. In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione che risulterà dalla liquidazione, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e salva diversa destinazione di legge, è devoluto ad altri enti del Terzo settore aventi ad oggetto prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni e ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

Articolo 28 - Disposizioni finali e clausola di rinvio

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Firmato Luciano Quaggia



CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' ALL'ORIGINALE

Certifico io sottoscritto Dott. Luciano Quaggia, notaio in Milano, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Milano, che la presente copia è conforme all'originale conservato nei miei rogiti firmato a norma di legge (richiesta dal cliente in esenzione da imposta di bollo per gli usi consentiti dalla legge).

La presente copia è stata rilasciata in Milano, nel mio studio in via Santa Maria Fulcorina n. 2, il giorno 23 maggio 2022.